

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Norme in materia di obbligo di denuncia
dei locali interrati

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo trova ineccepibile motivazione nella rilevazione — pressoché costante — che non esistono rifugi più sicuri per malavitosi, né carceri impene-trabili per le vittime dei rapimenti, né ricoveri meno « scovabili » per nascondere droga o merce di illecita provenienza, di quegli immobili che sono catastalmente inesistenti, anche perché invisibili in quanto costruiti abusivamente sotto (e dietro) quelli catastalmente regolari. L'attualità poi del devastante fenomeno del terrorismo rende ancora più urgente l'opportunità delle nostre osservazioni illustrative.

Le attuali sanzioni amministrative, ma anche quelle di natura penale, non hanno

obiettivamente rappresentato un valido deterrente, anche perché è facile dimostrare il mancato collegamento tra costruttore e proprietario da una parte e responsabile del reato dall'altra.

Occorre invece l'applicazione di pesanti sanzioni non solo pecuniarie (come l'interdizione prevista in caso di recidiva) nei confronti dei responsabili diretti dell'esistenza dell'immobile dove il reato trova facilità di realizzazione; da questo deriva l'opportunità dell'approvazione della presente proposta di legge, che si auspica avvenga con responsabile urgenza, per così rendere almeno difficili le trame malavitose, e terroristiche in particolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto obbligo ai costruttori ed ai proprietari di locali interrati abusivi ed atti ad ospitare, anche solo temporaneamente, persone, di denunziarne l'esistenza alle questure territorialmente competenti.

2. All'obbligo di cui al comma 1 si deve ottemperare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli immobili già costruiti ed entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di inizio dei lavori per gli immobili di nuova costruzione.

3. La comunicazione, corredata da ogni possibile dato tecnico, non esclude le eventuali sanzioni di ordine amministrativo e penale a carico del denunziante, preservandolo unicamente dall'applicazione delle misure specifiche previste dal comma 4.

4. Qualora l'esistenza della costruzione interrata sia rilevata senza che l'obbligato l'abbia denunciata nei termini di cui al comma 2, si procede alla confisca dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del proprietario, e si applica una sanzione pecuniaria pari a quattro volte il valore di mercato dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del costruttore. In caso di recidiva l'autorità preposta al controllo applica l'interdizione perpetua dalle attività connesse con il settore edilizio.

5. La confisca, la sanzione pecuniaria e l'interdizione di cui al comma 4 sono cumulabili se il costruttore e il proprietario sono la stessa persona.

